

# Iniziativa Ospedaliera

LA RIVISTA DELL'ANAAO ASSOMED

**NOVEMBRE 2008**

Anno XLVII Numero 1/2008  
sped. abb. post.  
art. 2 comma 20/c legge 662/96  
filiale di Ancona

## LA PENSIONE DEI MEDICI

**Tutte le possibilità  
previdenziali  
per i camici bianchi**



## DIRETTORE

Carlo Lusenti

## DIRETTORE RESPONSABILE

Silvia Procaccini

## REFERENTI

Massimo Alegiani, Marcello Angius, Donato Antonellis, Claudio Aurigemma, Leonardo Bartolucci, Giampiero Benetti, Massimo Bocca, Salvatore Calabrese, Giorgio Cavallero, Errico Cesareo, Rosario Cutri, Giuseppe D'auria, Salvatore Della Tommasa, Egidio Di Pedè, Alessandro Falzone, Gabriele Gallone, Filippo Antonio Gianfelice, Bruno Innocenti, Domenico Iscaro, Mario Lavecchia, Giulio Liberatore, Carlo Melchionna, Leo Mencarelli, Giuseppe Montante, Cosimo Napoletano, Romano Nardelli, Carlo Palermo, Giovanni Pulella, Paolo Quondam, Giuseppe Ricucci, Mario Russo, Domenico Saraceno, Gianluigi Scaffidi, Osvaldo Scarpino, Piero Sirianni, Laura Stabile, Costantino Troise, Bruno Zuccarelli

00187 Roma, Via Barberini 3  
Telefono 064245741 Fax 0648903523  
E-mail [iniziativa.ospedaliera@anaao.it](mailto:iniziativa.ospedaliera@anaao.it)  
Sito [www.anaao.it](http://www.anaao.it)

## EDITORE

ANAAO ASSOMED  
20124 Milano, Via Napo Torriani 30

## CONSULENZA EDITORIALE

HEALTH COMMUNICATION SRL

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DIVICENZA  
N. 121 DEL 22/7/59

## PROGETTO GRAFICO

AReA Antonio Romano e Associati

## IMPAGINAZIONE

HEALTH COMMUNICATION SRL

## STAMPA

TECNOSTAMPA SRL,  
VIA LE BRECCHE 60025 LORETO (AN)

Finito di stampare nel mese di ottobre 2008

Tiratura 20.000 copie

Presentazione di *Carlo Lusenti* 3

## La previdenza dell'Enpam

Il Fondo generale 4

• I riscatti del Fondo generale 6

I Fondi speciali

• Il Fondo dei medici di medicina generale, guardia medica e pediatri 7

• Il fondo dei medici specialisti ambulatoriali 8

• Il Fondo degli specialisti esterni 8

Per tutti i Fondi 9

## La previdenza dei dipendenti

Da retributivo a contributivo 10

Quando si può andare in pensione nel sistema retributivo 11

Le riforme "Maroni" e "Prodi" a confronto 11

I lavori usuranti 12

Quando si può andare in pensione nel sistema contributivo 12

Date di accesso al pensionamento 12

Come si calcola la pensione con il sistema retributivo 13

Le aliquote di rendimento 13

La perequazione delle pensioni 13

Tavola riassuntiva delle singole voci retributive  
da inserire nel calcolo della pensione 14

Il divieto di cumulo 14

Art. 19 "Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione  
e redditi di lavoro" Legge 133/08 15

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario 15

I trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego 16

## Le norme previdenziali di maggiore interesse

La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici 17

Un'usura a maglie strette 18

Il riscatto della laurea diventa vantaggioso 20

La ricongiunzione possibile per i dipendenti 23

La totalizzazione previdenziale 24

La pensione per chi è a part-time 26

Le procedure per la causa di servizio 26

Le regole per le pensioni privilegiate 27

I benefici della legge n. 336/1970 28

## La previdenza integrativa

Il Fondo Perseo 30

Il Fondo Sanità 30

La presente pubblicazione è stata curata da *Giorgio Cavallero* e *Claudio Testuzza*

*La previdenza è un settore in continua evoluzione che assorbe grandi risorse, costituisce un bene durevole e una garanzia fondamentale dei cittadini ed in definitiva rappresenta la forma più consistente e diffusa di risparmio per i lavoratori dipendenti.*

*Seguire l'evoluzione della legislazione previdenziale è un compito ambizioso, che questa Associazione si è da tempo prefissato, nella consapevolezza che la tutela dei propri iscritti passa anche attraverso la difesa del salario differito costituito da pensioni e liquidazioni.*

*Siamo certi che non mancherà occasione in futuro di ritornare su questi argomenti: saremo costretti a farlo inevitabilmente, in quanto qualsiasi assetto assumerà lo stato sociale comporterà modifiche e correttivi al sistema previdenziale.*

*Per questo ci è gradito pubblicare la competente ed aggiornata revisione delle regole pensionistiche curata da Giorgio Cavallero e Claudio Testuzza, un contributo che sarà nostra cura valorizzare e aggiornare.*

*Un lavoro utile per comprendere i nostri diritti e per renderli prontamente esigibili.*

*Carlo Lusenti*

# La previdenza dell'Enpam

La prima previdenza legata alla professione medica risale al 1958, anno in cui fu costruito il Fondo generale dell'Enpam. Da allora la categoria ha avuto una garanzia economica per la vecchiaia.

Il precetto istitutivo della Fondazione previdenziale consiste nell'obbligo di iscrizione nel momento che il sanitario si iscrive all'Ordine professionale per svolgere la propria attività.

Questa iscrizione è obbligata anche per quei sanitari che svolgono la propria attività nei presidi del servizio sanitario nazionale o in strutture private, in qualità di dipendenti. Questi vengono, così, ad avere due previdenze, quella legata al rapporto d'impiego e quella professionale.

Per molti questa condizione rappresenta un motivo di malcontento e spesso si è assistito ad una richiesta di annullamento di questo obbligo.

Tuttavia è da rilevare che sino ad oggi questo non è stato possibile.

La fondazione Enpam, ente di previdenza e assistenza medici, è una fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato.

Nata nel 1937 quale cassa di assistenza del sindacato fascista medici, nel 1950, in esecuzione del Dlcp 233/46 di ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie, fu trasformata in ente di diritto pubblico. Il decreto 233/46 ha sancito l'obbligo di iscrizione all'ente per tutti gli iscritti agli Albi provinciali dei medici; l'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali; il riconoscimento del potere di determinazione e di imposizione dei contributi, in capo ai consigli nazionali dell'Enpam e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

Con la legge 20 marzo 1975 n. 70, l'Enpam è stato inquadrato fra gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e successivamente, nel 1994, con il decreto legislativo n. 509, (assieme ad altri 15 enti) fu posto nella condizione di optare per la privatizzazione e trasformazione in fondazione di diritto privato. Il medesimo decreto legislativo riproponeva l'obbligatorietà dell'iscrizione previdenziale e della contribuzione previdenziale; l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile nei limiti e in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta; l'assoggettamento alla vigilanza del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro.

In pratica, a seguito di queste disposizioni, risultano iscritti obbligatoriamente al Fondo di previdenza generale dell'Enpam tutti i medici e gli odontoiatri come conseguenza automatica della loro iscrizione all'Albo professionale, a prescindere dalla circostanza che vi sia l'esercizio effettivo della professione o l'iscrizione presso altri fondi di previdenza obbligatori.

Il problema dell'obbligatorietà dell'iscrizione alle Casse autonome di previdenza, compreso l'Enpam, è stato analizzato e confermato dalla Corte Costituzionale che ha affermato che la struttura dei sistemi previdenziali dei professionisti è di tipo solidaristico (sentenza n. 133/1984). La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali, secondo la Corte Costituzionale, giustifica l'onere della contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all'Ordine anche in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale connesso all'iscrizione nel relativo Albo. La trasformazione, poi, in fondazione privata non ha modificato la natura pubblicistica delle finalità dell'ente, nonché l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 248 del 18 luglio 1997). Inoltre, con l'ordinanza n. 707 del 1988, ancora la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'articolo 21 del Dlcp n. 233/46, nella parte in cui prescrive l'obbligo generalizzato per tutti i medici iscritti all'albo professionale di iscrizione all'Enpam, senza esenzione per quelli che prestino attività ospedaliera a "tempo pieno", sul presupposto delle esigenze di solidarietà sociale. Ancora, sempre la stessa Corte (sentenza n. 88 del 1995), in una fattispecie analoga a quella in esame, e relativa ai veterinari iscritti all'Albo professionale, ma svolgenti esclusivamente attività di lavoro dipendente o autonomo, e soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ha ritenuto legittima la doppia contribuzione obbligatoria.

Anche la privatizzazione dell'ente non modifica l'assunto della Corte, che nella stessa sentenza riferita ai veterinari, affermava, anche, che: *"In attuazione della delega, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla questo tipo di trasformazione condizionandolo all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell'ente nel sistema come centro d'imputazione dei rapporti soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto; l'obbligo contributivo costituisce un corollario della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale"*.

Appare, quindi, allo stato attuale, conservata l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Enpam di tutti i medici ed odontoiatri in quanto iscritti al proprio Ordine professionale.

## Il Fondo Generale

Al compimento del 65° anno d'età i medici percepiscono dall'Enpam, il loro ente previdenziale, un trattamento pensionistico, avendo contribuito al Fondo generale dell'istituto.

La contribuzione per tale previdenza è prevista in due quote. La quota A, riguarda obbligatoriamente tutti i medici iscritti per la loro iscrizione agli albi provinciali dell'ordine. L'altra, la quota B, è, invece, è determinata da contributi percentuali in relazione al reddito libero professionale conseguito nel corso dell'anno.

Al momento del trattamento la pensione sarà costituita dalla somma della quota A e della quota B.

La prima si determina applicando al reddito medio annuo, ricostruito con l'aliquota del 12,5% attraverso i contributi versati, le aliquote di rendimento che sono dell' 1,10% per gli anni sino al 1997 compreso; dell'1,75% per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006; e dell'1,50 % dal 1° agosto 2006.

La quota B della pensione si determina applicando al reddito medio annuo, sempre ricostruito con la aliquota del 12,5%, ovvero del 2% per i contribuenti ad aliquota ridotta, le aliquote di rendimento pari all'1,75% per ogni anno di contribuzione con l'aliquota del 12,5% e allo 0,28 % per ogni anno di contribuzione con l'aliquota del 2%. Per la determinazione del reddito medio annuo da prendere a base per il calcolo della pensione si procede come segue:

- a) si calcola il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva e figurativa ricostruendolo attraverso i contributi versati, ivi compreso l'eventuale contributo di riscatto e l'aliquota contributiva del 12,50%. Ai redditi così ricostruiti si sommano quelli relativi ai periodi ricongiunti.
- b) Si rivaluta il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa o ricongiunta nella misura del 75% dell'incremento percentuale – fatto registrare dall'indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”.
- c) Il totale dei redditi così determinati è quindi diviso per il numero degli anni – e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni – di contribuzione al Fondo.

In caso di costanza di iscrizione al Fondo occorrono, oltre all'età di 65 anni, almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Nel caso di cancellazione almeno 15 anni di anzianità contributiva utile.

Dal 24 luglio 2006 è possibile rinviare, su base volontaria, il pensionamento fino al 70° anno d'età.

Le prestazioni dell'istituto prevedono anche la pensione per *invalidità assoluta e permanente* all'esercizio dell'attività

professionale, accertata dall'apposita Commissione medica costituita presso ciascun Ordine dei medici ed odontoiatri. La decorrenza del trattamento, ove riconosciuto, sarà dal mese successivo alla cessazione di ogni attività, ovvero dal mese successivo alla domanda, se posteriore alla cessazione. L'ente potrà effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità. Nel caso di ripresa dell'attività, o di perdita dello status, la pensione sarà revocata. Il trattamento sarà realizzato, per la quota A, calcolandolo così come per la pensione ordinaria ma aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65° anno d'età, per un massimo di 10 anni.

Anche per la quota B, per cui occorre almeno un anno di contribuzione alla sua gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione, si avrà un calcolo del trattamento come per la pensione ordinaria aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al 65° anno di età, per un massimo di 10 anni. In caso di anzianità contributiva inferiore i cinque anni, l'aumento dell'anzianità si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione. L'iscritto alla quota B, che non sia in possesso di almeno un anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione, avrà diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria.

Ai titolari dei trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza dell'Enpam, aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, è comunque garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari, per l'anno 2008, a 13.223,35 euro, indicizzati annualmente nella misura del 100% dell'indice Istat.

Nel caso di decesso del medico iscritto in costanza di iscrizione al Fondo, la prestazione di pensione indiretta ai superstiti è una aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al sanitario ove fosse divenuto invalido al momento del decesso. Per il coniuge solo è previsto il 70%; per il coniuge con un figlio il 60% più il 20%; con due o più figli il 60% più il 40%.

Nel caso di un solo figlio superstite l'80%, di due figli il 90%, di tre o più figli il 100%.

Nel caso di decesso di sanitario già pensionato, il trattamento di reversibilità prevede l'applicazione delle medesime aliquote della pensione indiretta ai superstiti.

## FONDO GENERALE QUOTA A: CONTRIBUTO MINIMO OBBLIGATORIO\*

GLI IMPORTI SONO INDICIZZATI ANNUALMENTE

- € 208,86 = per tutti gli iscritti fino al compimento del 30° anno di età
- € 407,46 = per tutti gli iscritti fino al compimento del 35° anno di età
- € 681,52 = per tutti gli iscritti fino al compimento del 40° anno di età
- € 681,52 = per gli iscritti che alla data del 31/12/1989 erano a contribuzione ridotta essendo iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria
- € 1.233,24 = per tutti gli iscritti dal compimento del 40° anno di età al 65°

\* *Gli importi, validi per il 2008, comprendono l'indennità di maternità di 30 euro*

## FONDO GENERALE QUOTA B: CONTRIBUTO PROPORZIONALE AL REDDITO PROFESSIONALE\*

Per gli iscritti con età inferiore ai 40 anni lo scaglione di reddito da assoggettare al 12,5%, o al 2% (a richiesta) per i titolari di altra previdenza, è compreso tra € 5.212,16 (quota coperta da contributo minimo obbligatorio) ed il tetto di 50.610,82 euro oltre al quale è dovuto il contributo dell'1%

Per gli iscritti con età superiore ai 40 anni lo scaglione di reddito da assoggettare al 12,5%, o al 2% (a richiesta) per i titolari di altra previdenza, è compreso tra € 9.625,92 (quota coperta da contributo minimo obbligatorio) ed il tetto di 50.610,82 euro oltre al quale è dovuto il contributo dell'1%

\* *redditi 2008*

*Per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo con esclusione dei redditi già soggetti ad altra forma di contribuzione obbligatoria ed al netto delle spese sostenute, ivi compresi i redditi corrispondenti ai contributi dovuti per ciascuna fascia della quota A.*

Gli iscritti che contribuiscono, in base ad un rapporto stabile e continuativo, anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi speciali dello stesso Enpam, ovvero siano titolari di trattamento pensionistico, possono presentare istanza per essere ammessi ad una contribuzione ridotta. La contribuzione ridotta si applica sui redditi prodotti a partire dall'anno precedente la presentazione dell'istanza inoltrata entro il 31 luglio dell'anno successivo; altrimenti si intende riferita ai redditi denunciati per l'anno immediatamente successivo. Il sanitario iscritto che contribuisce in misura ridotta può, comunque, chiedere, sempre entro il 31 luglio, di versare il contributo in misura intera. In questo caso l'opzione diviene irrevocabile. I già pensionati del Fondo sono esonerati, d'ufficio, dal versamento del contributo. Anch'essi possono, tuttavia, chiedere, sempre entro il 31 luglio di continuare a versare il contributo in misura sia ridotta che intera. L'importo del contributo è calcolato dallo stesso ente previdenziale sulla base dei dati indicati sullo specifico modello D che sarà fatto pervenire a tutti gli iscritti e che

dovrà essere reso all'Enpam, anche in forma telematica, entro il 31 luglio dell'anno. Il contributo sarà poi versato mediante un bollettino Mav, già compilato, e pagabile presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale, entro il 31 ottobre dello stesso anno. La Banca popolare di Sondrio, incaricata dall'istituto pensionistico, invierà questo bollettino a tutti gli iscritti tenuti al versamento, in prossimità della scadenza del versamento. Ricordiamo che i contributi sono interamente deducibili dall'imponibile Irpef.

### I riscatti del Fondo generale

Gli iscritti di qualunque età che contribuiscono nella misura intera possono chiedere di effettuare il *riscatto di allineamento* alla contribuzione prevista per gli ultra quarantenni di uno o più anni versati a contribuzione inferiore. Il contributo del riscatto è detraibile ai fini fiscali. Tali iscritti devono avere una anzianità contributiva non

inferiore a cinque anni.

Verso il Fondo della libera professione (Quota B) è possibile produrre dei riscatti relativi al corso legale di laurea e di specializzazione, all'attività libero professionale svolta precedentemente l'inizio della contribuzione proporzionale, ai periodi di servizio militare ovvero civile. I requisiti per poter procedere a tale richiesta sono, oltre all'iscrizione all'Albo professionale, avere età inferiore ai 65 anni, essere in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai 10 anni, di cui uno almeno maturato nel triennio precedente l'anno della domanda. Per i soli laureati in odontoiatria, al fine del raggiungimento di questo requisito, i periodi di iscrizione all'Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all'anzianità contributiva effettiva maturata successivamente.

Altre condizioni per poter procedere alla richiesta di riscatto sono di non contribuire, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza obbligatoria compresi i Fondi speciali dell'Enpam; non aver presentato domanda di prestazioni per invalidità permanente; non aver rinunciato, da meno di due anni, allo stesso riscatto; essere in regola con i pagamenti relativi al riscatto di allineamento.

Per il riscatto del servizio militare ovvero civile è necessario non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

A favore del Fondo generale Quota B è possibile, anche, attivare un *riscatto di allineamento* che avviene mediante il versamento di un contributo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione della pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo ai periodi di anzianità contributiva effettiva maturati dal sanitario alla presentazione della domanda di allineamento.

Con tale riscatto si allineano uno o più anni nei quali la contribuzione risulta inferiore all'importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda. L'allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con aliquota ridotta, previo passaggio obbligatorio alla contribuzione nella misura del 12,5%.

## I Fondi Speciali

I medici di medicina generale e di guardia medica, i pediatri, gli specialisti ambulatoriali e gli specialisti esterni convenzionati con il sistema sanitario nazionale sono iscritti a dei Fondi definiti "Speciali" che l'Enpam gestisce con i contributi degli stessi medici e del Ssn quale versamento relativo al rapporto professionale operato con lo stesso Servizio sanitario.

## Il Fondo dei medici di medicina generale, guardia medica e pediatri

Sono iscritti al Fondo tutti i medici con rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale (o altri Istituti) in qualità di medici generici, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.

**Il contributo previdenziale** ammonta al 15% dei compensi di cui:

- il 9,375% a carico degli istituti del Servizio sanitario nazionale;
- il 5,625% a carico del sanitario.

**I trattamenti pensionistici** erogati dal Fondo sono:

- a) il trattamento ordinario;
- b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
- c) il trattamento a favore dei superstiti;
- d) il trattamento per invalidità temporanea.

**Il trattamento ordinario** è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età sia cessato dal rapporto professionale, ovvero nei limiti d'età previsti dalle convenzioni in atto.

Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto che sia cessato dal rapporto professionale con gli Istituti de Ssn prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su un'anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età, sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata, ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, ivi compresa quella conseguente al riscatto dei periodi di attività per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi, e ricongiunta, maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'Enpam a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell'anzianità contributiva maturata nella "Quota B" del Fondo Previdenza generale purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.

Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina ricavando il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione ricostruendolo attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva corrispondente per ciascun anno di versamento. Il reddito annuo viene rivalutato del 100 % dell'Indice Istat. La somma di tali redditi, divisi per gli anni

di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile. Alla base, così ottenuta, si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riconsunta ovvero riscattata.

Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riconsunta e riscattata attribuendo:

- a) l'1,50% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e riconsunta ai sensi della Legge 45/90, a partire dal 1° gennaio 2004;
- b) l'1,456% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e riconsunta ai sensi della Legge 45/90 compresa tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2003;
- c) l'1,40% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e riconsunta ai sensi della Legge 45/90, compresa fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1998;
- d) il 2,25% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, e riconsunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui al precedente art. 3, comma 2, compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1994;
- e) l'1,65% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva e riconsunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui al precedente art. 3, comma 2, compresa entro il 31 dicembre 1983;
- f) l'1,65% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione comunque riscattata entro il 31 dicembre 1994.

## Il trattamento per invalidità assoluta e permanente

spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti del Ssn e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti del Servizio sanitario.

Ai superstiti del sanitario spetta una **pensione di reversibilità** la cui aliquota è pari al 60% per il coniuge superstite. Peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%. L'aliquota per i figli, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:

- al 20% in caso di un figlio solo;
- al 40% in caso di due o più figli.

All'iscritto che divenga **temporaneamente e totalmente inabile** all'esercizio dell'attività professionale e sospenda l'attività, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.

## Il Fondo dei medici specialisti ambulatoriali

Sono iscritti tutti i sanitari aventi rapporto professionale con il Ssn i quali operano negli ambulatori gestiti dallo stesso Servizio sanitario nazionale.

Il contributo previdenziale ammonta al 24 per cento dei compensi di cui:

- il 14,19% a carico degli istituti del Servizio sanitario nazionale;
- il 9,81% a carico del sanitario.

Il trattamento pensionistico dei medici ambulatoriali si calcola ricavando il compenso medio annuo relativo ai 60 mesi di contribuzione precedenti la cessazione del rapporto, ricostruendolo attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva corrispondente. Si divide il compenso così ottenuto per il numero medio di ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo. Detto risultato si moltiplica per l'aliquota di rendimento, per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta l'attività e per gli anni di contribuzione effettiva, riscattata e congiunta.

La pensione è pari – per ogni anno di contribuzione – al 2,25% della retribuzione media oraria degli ultimi 60 mesi, rapportata alla media oraria di tutta l'attività.

*Nota Bene: Per i sanitari iscritti al Fondo di medicina generale e al Fondo degli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza, l'aliquota, a decorrere dalla data di passaggio al rapporto di lavoro dipendente, è pari al 2,90%.*

## Il Fondo degli specialisti esterni

Sono iscritti i medici che esercitano l'attività, in qualsiasi forma, in strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone).

Il contributo previdenziale ammonta per:

**Branca a prestazione** il 12 per cento dei compensi di cui:

- il 10% a carico degli istituti del Servizio sanitario nazionale;
- il 2% a carico del sanitario.

**Branca a visita** il 22 per cento dei compensi di cui:

- il 13% a carico degli istituti del Servizio sanitario nazionale;
- il 9% a carico del sanitario.

**Società professionali** il 2% del fatturato annuo.

Il trattamento pensionistico si ricava attraverso il reddito medio annuo relativo a ciascun anno di contribuzione, ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive corrispondenti per ciascun anno di versamento.

Il reddito annuo viene rivalutato del 100 % dell'indice Istat fino a 38.734,27 euro e l'importo eccedente nella misura del 75%.

La somma di tali redditi, divisa per il numero degli anni di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile. Alla base così ottenuta si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione.

A decorrere dal 1/4/88 la quota di pensione spettante è pari al 2,25% (branca a visita) e all'1,225% (branca a prestazione). La quota di pensione per il periodo pregresso è pari all'1,225% per entrambe le branche.

## Per tutti i fondi

A partire dal 1° agosto 2006, nei casi di pensionamento ad un'età superiore ai 65 anni e fino a 70 anni si applica, in misura doppia, il coefficiente di rendimento pro-tempore vigente, fatto salvo il principio dei diritti acquisiti dagli ultra sessantacinquenni, con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione riferiti all'età del medico raggiunta alla data del 31 luglio 2006. È possibile richiedere il trattamento ordinario in capitale che è dato dalla conversione in indennità di una quota pari al massimo al 15 % della pensione annua maturata, calcolata sulla base del coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del medico al momento del raggiungimento di tutti i requisiti. Tale possibilità non è prevista per il fondo generale. La conversione in capitale di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto abbia maturato il diritto o sia in possesso di altra pensione superiore al doppio del minimo Inps.

# La previdenza dei dipendenti

I sistemi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati hanno avuto numerosi cambiamenti normativi e procedurali. Alcune certezze del passato sono venute meno e si è passati rapidamente da un sistema previdenziale ad un altro lasciando spesso chi fosse a “metà del guado” in una condizione di incertezza e di difficoltà.

Per poter meglio capire i cambiamenti e le ricadute delle nuove e numerose modificazioni che si sono succedute nel tempo appare necessario ricapitolare tutte le condizioni che possano inquadrare la realtà del dipendente in considerazione sia per quanto riguarda il passato, per alcuni (pochi!) diritti acquisiti, sia il futuro che appare comunque incerto.

## DA RETRIBUTIVO A CONTRIBUTIVO

### RETRIBUTIVO

La pensione viene calcolata riferendosi allo stipendio:

- Quota A)** Dipendenti pubblici: ultimo percepito, per le anzianità di servizio maturate sino al 31 dicembre 1992.  
Dipendenti privati: media degli ultimi cinque anni.
- Quota B)** Media degli stipendi degli ultimi dieci anni, per le anzianità maturate dal 1° Gennaio 1993.

### CONTRIBUTIVO

La pensione viene calcolata attribuendo una percentuale crescente (*Coefficienti di rendimento*) da 57 anni d'età (il 4,72%\*) a 65 anni (6,13%\*) al totale dei versamenti prodotti durante tutta la vita lavorativa e rivalutati sulla base dell'incremento quinquennale del Pil

\* dal 1° gennaio 2010: 57 a. 4,419% - 65 a. 5,620%

Sono nel sistema **retributivo**:

Coloro che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di almeno 18 anni di contribuzione (effettiva o riscattata)

Sono nel sistema **contributivo**:

I nuovi assunti ad iniziare dal 1° gennaio 1996

Sono nel sistema **misto**\*:

Coloro che al 31 dicembre 1995 avevano meno di anni di contribuzione

\*Nel sistema misto la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate sino al 31/12/1995, con il sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente.

## QUANDO SI PUÒ ANDARE IN PENSIONE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

Nel **sistema retributivo** dal 1° gennaio 2008 si può andare in pensione d'anzianità:

	<b>Dipendenti</b>	<b>Autonomi</b>
<b>2008 – 30/6/2009</b>	35 + 58	35 + 59
<b>1/7/2009 – 2010</b>	Quota 95 (60+35 / 59+36)	Quota 96 (61+35 / 60+36)
<b>2011 – 2012</b>	Quota 96 (61+35 / 60+36)	Quota 97 (62+35 / 61+36)
<b>Dal 2013</b>	Quota 97 (62+35 / 61+36)	Quota 98 (63+35 / 62+36)

### In **pensione di vecchiaia**:

con 60 anni d'età per le donne e 65 anni d'età per gli uomini

ovvero

con almeno 40 anni di contribuzione: pensione assimilata alla vecchiaia

### Alcune regole della precedente riforma "Maroni" sono state confermate

*\*I limiti per le pensioni d'anzianità (almeno 57 anni d'età e 35 anni di contribuzione), previsti dalle norme precedenti, sono validi per andare in pensione anche negli anni successivi per chi li abbia maturati entro il 31 dicembre 2007*

*\*Le donne, dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2015, potranno andare ancora in pensione con 35 a. di contribuzione e 57 a. d'età ma con la pensione calcolata con il metodo contributivo.*

## LA RIFORMA MARONI E PRODI A CONFRONTO

	<b>BERLUSCONI – MARONI</b>		<b>PRODI – DAMIANO</b>		
	<b>Dipendenti</b>	<b>Autonomi</b>	<b>Dipendenti</b>	<b>Autonomi</b>	
<b>2007</b>	35 + 57	35 + 58	<b>2007</b>	35 + 57	35 + 58
<b>2008 – 2009</b>	35 + 60	35 + 61	<b>2008-30/6/2009</b>	35 + 58	35 + 59
<b>2010 – 2013</b>	35 + 61	35 + 62	<b>1/7/2009 – 2010</b>	Quota 95 (60+35/59+36)	Quota 96 (61+35/60+36)
			<b>2011 – 2012</b>	Quota 96 (61+35/60+36)	Quota 97 (62+35/61+36)
<b>Dal 2014</b>	35 + 62	35 + 63	<b>Dal 2013</b>	Quota 97 (62+35/61+36)	Quota 98 (63+35/62+36)

# La previdenza dei dipendenti

---

## I LAVORI USURANTI

- I lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto “Salvi”: gallerie, cave, miniere, e mezzi pubblici.
- I lavoratori considerati notturni dal D.lgs 66/2003: in difetto di disciplina contrattuale chi lavora 80 notti all'anno.
- I lavoratori delle linee a catena o produzione in serie.

*Lavoro notturno prestato per metà del periodo lavorativo o per 7 anni negli ultimi 10*

## QUANDO SI PUÒ ANDARE IN PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

- Con 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
- Con i requisiti per il pensionamento d'anzianità previsti dal sistema retributivo.
- A prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

*N.B. Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.*

## DATE DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO

### **Pensionamento d'anzianità**

Requisiti entro il 30 giugno: dal 1° gennaio dell'anno successivo.  
Requisiti entro il 31 dicembre: dal 1° luglio dell'anno successivo.

### **Pensionamento di vecchiaia o con 40 anni di contribuzione**

Requisiti entro il primo trimestre: dal 1° luglio.  
Requisiti entro il secondo trimestre: dal 1° ottobre.  
Requisiti entro il terzo trimestre: dal 1° gennaio dell'anno successivo.  
Requisiti entro il quarto trimestre: dal 1° aprile dell'anno successivo.

## COME SI CALCOLA LA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO

### Quota A)

La quota a) si calcola moltiplicando le aliquote di rendimento relative agli anni maturati sino al 31/12/92 per l'ultimo stipendio in godimento all'atto del pensionamento. (n.b: per i dipendenti privati media ultimi 5 anni).

+

### Quota B)

Per gli anni maturati dopo il 1/1/93 le aliquote di rendimento fanno riferimento alla media delle retribuzioni annue percepite nell'ultimo decennio.

Anni	0	20	25	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Aliquota	0,24	0,45	0,55	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	0,89	0,92	0,96	1,00

*N.B.: dall' 1/1/95 l'aliquota di rendimento è del 2 % costante per ogni anno di Servizio, come già era in precedenza per i dipendenti privati.*

## LE ALIQUOTE DI RENDIMENTO

### Liquidazione pensioni con decorrenza 2008

#### RETRIBUZIONE

#### ALIQUOTA ANNUA

	Quota A	Quota B
Sino a 40.765,00 €	2%	2%
da 40.765,00 a 54.217,45 €	1,50%	1,60%
da 54.217,45 a 67.669,90 €	1,25%	1,35%
da 67.669,90 a 77.453,50 €	1%	1,10%
Oltre a 77.453,50 €	1%	0,90%

## LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

#### Importo mensile

#### Aumento 2008

Fino a cinque volte il minimo Inps* 2.180,70 €	1,6% (100%)
Da cinque a otto volte il minimo Inps* da 2.180,71 e fino a 3.489,12 €	1,2% (75%)

*Nel 2008 le pensioni superiori a otto volte il minimo Inps, circa 3.539,73 euro lordi, non avranno alcun incremento*

# La previdenza dei dipendenti

## TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE SINGOLE VOCI RETRIBUTIVE DA INSERIRE NEL CALCOLO DELLA PENSIONE

### EMOLUMENTI QUOTA A DI PENSIONE

- Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003)\*
- Retribuzione individuale di anzianità\*
- Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile\*
- Retribuzione di posizione minima unificata\*
- Retribuzione di posizione variabile aziendale
- Indennità di specificità medica\*
- Assegno personale, ove spettante\*
- Specifico trattamento economico, ove spettante\*
- Indennità di incarico di direzione complessa\*
- Indennità di esclusività\*
- Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria

### EMOLUMENTI QUOTA B DI PENSIONE

- Retribuzione di risultato
- Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
- Indennità di sostituzione

\* voce valida per il tfs (liquidazione)

## IL DIVIETO DI CUMULO

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole.

### Pensioni d'anzianità

Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo in misura del 30% fino alla concorrenza dei redditi stessi.

Le relative trattenute non possono superare il 30% dei predetti redditi.

SONO ESENTATI DAL DIVIETO DI CUMULO COLORO CHE VANNO IN PENSIONE  
CON ALMENO 58 ANNI D'ETÀ e 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE

### Pensioni di vecchiaia (dal 1° gennaio 2001)

Con effetto sui trattamenti liquidati dal 1° gennaio 2001 alle pensioni di vecchiaia, o ad esse assimilate (40 anni di contribuzione) non si applica il divieto di cumulo sia con i redditi da lavoro autonomo, ne da lavoro dipendente.

**Dal 1° Gennaio 2009 il divieto di cumulo fra pensione d'anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente viene eliminato.**

## ARTICOLO 19 “ABOLIZIONE DEI LIMITI AL CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO” LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

### Articolo 19

#### *Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

## CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

### **Ammontare dei redditi**

### **Percentuali di riduzione**

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio (da 17.281,69 a 23.042,74 euro )

25% della pensione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio (da 23.042,25 a 28.802,80 euro )

40% della pensione

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio (da 28.802,81 euro )

50% della pensione

**L'importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, preso a riferimento, è per il 2008 di euro 5.760,56 annui**

## I trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego

Ricordiamo preliminarmente che il Tfr, *trattamento di fine rapporto*, interessa un numero limitatissimo di lavoratori della pubblica amministrazione. Esso spetta solamente a coloro che siano stati assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, e a quelli assunti, a tempo determinato, dopo il 30 maggio 2000.

Tutti gli altri sono, invece, soggetti alla cosiddetta "buonuscita". In verità la "buonuscita" dei dipendenti pubblici non è uguale per tutti. A seconda dell'amministrazione di appartenenza essa assume nome, ed anche metodo di calcolo differente.

L'indennità di "buonuscita", spetta ai dipendenti statali e agli iscritti all'Enpas, oggi confluito nell'Inpdap. Il trattamento viene attribuito al dipendente al momento del pensionamento o all'atto dell'interruzione del rapporto d'impiego. Per ottenerne il pagamento occorrono almeno 12 mesi di iscrizione al fondo, anche non consecutivi. Il fondo è determinato, durante il rapporto di lavoro, mediante un accantonamento misto: datore di lavoro e lavoratore. Viene versato all'Inpdap un contributo del 9,6% di cui il 2,5% a carico del lavoratore. L'indennità, attribuita al dipendente, viene calcolata sulla base di un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio annuo, più il 48% dell'indennità integrativa speciale per ogni anno di servizio effettivamente svolto ovvero riscattato ai fini della buonuscita.

La frazione di anno superiore ai sei mesi vale come un anno intero. Il periodo inferiore ai 6 mesi non viene conteggiato. In caso di decesso dell'iscritto la buonuscita viene pagata, al coniuge, ovvero in mancanza del coniuge, ai figli. In presenza di entrambi, nel caso di figli minorenni tutta la buonuscita va al coniuge. Se i figli sono maggiorenni il 60% della buonuscita va al coniuge, e il 40% al figlio. Nel caso vi siano più figli, le percentuali si invertono. Nei casi di assenza del coniuge e dei figli, hanno diritto alla buonuscita anche i genitori, i fratelli e le sorelle a carico. Il pagamento, nel caso di quiescenza per limiti d'età, per inabilità, per aver raggiunto i limiti di servizio, o per

decesso deve avvenire entro 105 giorni. Nel caso di quiescenza per dimissioni, destituzione dall'impiego, ovvero altre cause, i giorni sono 285. I ritardi danno diritto agli interessi legali.

Ai dipendenti degli enti locali, del servizio sanitario e agli iscritti all'ex Inadel, spetta la cosiddetta *indennità premio di fine servizio*. Anche in questo caso, tale indennità spetta a colui che ha risolto, per qualsiasi causa, il rapporto d'impiego e quello previdenziale ed ha almeno un anno di iscrizione all'Inpdap. L'indennità, costituita con un accantonamento del 3,6% a carico del datore di lavoro e del 2,5% a carico del lavoratore, è pari ad un quindicesimo dell'80% della ultima retribuzione contributiva annua compresa l'indennità integrativa speciale, per ogni anno di servizio utile maturato. Rientrano in questo calcolo tutti i servizi effettivamente svolti e gli anni, sino ad un massimo di quattordici, eventualmente, riscattati all'ex Inadel. La prestazione viene liquidata d'ufficio e non ha bisogno di alcuna richiesta da parte dell'interessato. I tempi di pagamento e gli aventi diritto sono i medesimi del trattamento di buonuscita. Non è consentito chiedere anticipi.

Ai nuovi assunti, dopo il 31 dicembre 2000, spetta, invece, il *trattamento di fine rapporto* (Tfr).

Il Tfr è costituito da accantonamenti annuali di quote della busta paga, a carico integralmente del datore di lavoro. Per ogni anno di servizio si accantona il 6,91 per cento della retribuzione annua. Le quote accantonate sono, tranne quella maturata nell'anno, annualmente rivalutate al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso dell'1,5% più il 75% dell'aumento annuo dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato dall'Istat. Ha diritto al Tfr il lavoratore che risolve il proprio rapporto di impiego, e che abbia lavorato almeno 15 giorni. Per il Tfr sono previsti anticipi dopo almeno otto anni di servizio, ma al momento la disciplina non è applicabile poiché manca la contrattazione di comparto. I dipendenti assunti a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2000, con buonuscita o indennità di fine servizio, possono optare per il Tfr, ma in questo caso devono contestualmente aderire ad un fondo previdenziale complementare.

### IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

#### Indennità premio di servizio

Contributo: 3,60% a carico del datore di lavoro +  
2,50% a carico del dipendente

#### Calcolo dell'indennità:

l'80% dell'ultima retribuzione annua diviso 15 e moltiplicato per gli anni di servizio ed eventualmente riscattati (Inadel)

*Per gli assunti dal 1/1/01*

#### Trattamento di fine rapporto (Tfr)

- Contributo: 7,41% a carico del datore di lavoro (con recupero del 2,5% a carico del dipendente)
- Calcolo dell'indennità: versamenti accantonati e rivalutati

## La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici

I dipendenti iscritti alla cassa dei dipendenti degli enti locali (Cpdel) e alla cassa pensioni sanitari (Cps) possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute se viene riscontrata una delle seguenti condizioni: inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell'Asl ovvero inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell'Asl.

L'iscritto che cessa dal servizio per inabilità al lavoro consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se ha maturato almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile nel caso richieda il collocamento a riposo per *inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro*; ovvero 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di domanda per il collocamento a riposo per *inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte*.

La domanda va presentata alla sede Inpdap competente per territorio, senza limiti di tempo.

La documentazione da produrre comprende il modulo di domanda per la pensione di inabilità; il verbale di visita medico-collegiale attestante lo status d'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, o di inabilità alle mansioni svolte; la delibera di collocamento a riposo per inabilità. La visita medico-collegiale deve essere richiesta entro un anno dalla cessazione nel caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (articolo 7 legge 379 del 1955).

Per le pensioni d'inabilità, l'erogazione del trattamento decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato.

La pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per *inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa*, che non dipenda però da cause di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne), oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo.

**Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all'Inpdap.**

La concessione della pensione d'inabilità è subordinata al

riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero. Per chiedere la concessione della pensione di inabilità è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio.

La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all'interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall'iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti. La domanda può essere presentata in attività di servizio ovvero successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'interessato deve presentare all'amministrazione di appartenenza (o all'Inpdap direttamente, se già collocato a riposo) il modulo di domanda per la pensione di inabilità e un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) in cui viene attestata l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Se l'interessato è in attività di servizio, l'ente o l'amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l'istruttoria all'Inpdap. È importante ricordare che la domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa". La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative. In questo caso il dipendente potrebbe essere messo a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale. In funzione dell'ente o amministrazione di appartenenza l'accertamento dello status di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari: la Commissione medico-ospedaliera (Cmo), la commissione medica dell'Asl, una commissione medica di verifica.

La prestazione, a meno di un'eventuale revisione, è vitalizia e il trattamento decorre dalla data di collocamento a riposo. Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa di servizio), la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

## Un'usura a maglie strette

*Allo stato attuale la procedura legislativa relativa al riconoscimento dei lavoratori usurati è stata sospesa con un rinvio al decreto di sei mesi.*

Una lunga e contrastata vicenda è quella che riguarda le cosiddette attività usuranti.

Già in un passato risalente addirittura al 1993, l'introduzione della definizione di usura per le attività di alcune particolari categorie di lavoratori aveva creato aspettative in gran parte non realizzate e confusione degli effettivi possibili fruitori. Reintrodotta dall'accordo Governo-Sindacati del luglio scorso, nel contesto delle modifiche da apportare alla riforma "Maroni" del 2004, che aveva indicato lo scalone dei sessanta anni, anche nel nuovo contesto legislativo ha comportato contrasti nelle varie componenti del Governo che è stato costretto, alla fine, a porre, alla Camera dei Deputati, la fiducia sul testo. In pratica l'accordo prevedeva una definizione delle attività usuranti per le quali era concesso il diritto ad un pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, riferendosi, fra gli altri in particolare ai dipendenti con prestazioni lavorative notturne così come individuate dal decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003. Il decreto indica un numero minimo di 80 notti lavorate all'anno. Su questo numero la sinistra radicale aveva ritenuto che si dovesse produrre una riduzione e aveva fatto approvare in Commissione l'abrogazione del riferimento al decreto legislativo n. 66 rendendo, così, possibile, un ridimensionamento del limite minimo ivi previsto.

Il Governo ha, invece, considerato improponibile la modifica e ha posto la fiducia su tutto il dispositivo legislativo, reintroducendo l'originario testo dell'accordo ma prevedendo, comunque, un decreto legislativo che defisse meglio le condizioni della facilitazione. Decreto che è stato approvato dallo stesso Governo, con la possibilità di una più ampia platea di aventi diritto. Per quanto riguarda l'usura correlata ai periodi di lavoro notturno, i lavoratori che possono usufruire della riduzione, fermo restando il requisito minimo di 35 anni di contribuzione, devono aver svolto, nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, a regime dal 2018, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

### I PREPENSIONAMENTI PER CHI LAVORA DI NOTTE

#### **Notti lavorate**

64 – 71

72 – 77

oltre 77

#### **Anni di prepensionamento**

1 anno prima

2 anni prima

3 anni prima

Per il periodo 2008-2012, il testo del decreto prevede che il diritto sia scaglionato su diverse fasce:

- a) per il periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009 è consentita un'età anagrafica inferiore di un anno (57 a.) rispetto a quella richiesta dalla legge di riforma;
- b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009 un'età anagrafica inferiore di due anni (57 a.) ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due (93) rispetto alla "quota" prevista dalla stessa legge;
- c) per l'anno 2010 un'età anagrafica inferiore di due anni (57 a.) ed una somma di età anagrafica e contributiva inferiore di uno (94);
- d) per gli anni 2011 e 2012 un'età anagrafica inferiore di tre anni (57 a.) ed una somma di età anagrafica e contributiva inferiore a due (94) sempre rispetto ai valori indicati dalla legge 247/2007.

Dal 2013 la disposizione originaria andrà a regime consentendo il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica inferiore di tre anni (58 a.) ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore a tre (94) rispetto al valore indicato dalle tabelle della legge. Ma, ed è questa una condizione tutta da verificare. Il decreto legislativo per assicurare il beneficio prevede la coerenza con il limite delle risorse finanziarie determinate aprioristicamente dalla stessa legge, e indica, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie prestabilite, l'obbligo da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di darne tempestiva notizia al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di opportuni provvedimenti.

Resta, comunque, da comprendere quando si possa definire un lavoro usurante.

La questione non è di poco conto né di facile soluzione. Il fatto che se ne parla da circa 15 anni dimostra che la soluzione non è a portata di mano. Dieci anni fa furono prodotti degli studi, scientificamente approfonditi, che solo in parte vennero, poi, recepiti dal decreto Salvi del 1999.

Il gruppo di studio, allora impegnato, ragionava sulla base delle aspettative di vita e sui percorsi lavorativi individuali. Adesso sarà necessario definire i profili individuali ricostruiti con i dati contributivi dei dipendenti e, quindi, capaci di individuare il periodo di esposizione ad attività usurante. Sarà necessario, pertanto, dare la possibilità al lavoratore di produrre una documentazione certa dei dati sugli anni di impegno nell'attività e da questi poter identificare l'effettiva condizione di diritto ad ottenere il beneficio legislativo introdotto. Ricordiamo che secondo le norme attuali viene consentito, per coloro che siano stati riconosciuti operanti in attività usuranti (per i sanitari furono riconosciute le attività per gli

addetti ai reparti di pronto soccorso, rianimazione e chirurgia d'urgenza ma fino ad oggi non hanno avuto realizzazione concreta) e che dovessero andare in pensione con il sistema retributivo, di anticipare il limite massimo di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usurante, fino ad un massimo di cinque anni, e l'anzianità contributiva di un anno ogni dieci fino ad un massimo di 24 mesi. Per chi dovesse andare in pensione con il sistema di calcolo contributivo, l'anticipazione potrà realizzarsi, a scelta, attraverso l'anticipazione sino ad un anno dell'età minima prevista oppure con un conteggio che tiene conto di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato, rispetto all'età effettiva del pensionamento, di un anno ogni sei, in relazione al numero degli anni lavorati "in usura".

## Lavori usuranti: Decreto legislativo n. 374/1993

- Lavoro notturno continuativo;
- Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati.
- Lavori in galleria, cava o miniera;
- Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;
- Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a treccia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto;
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori svolti dai palombari;
- Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;
- Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;
- Autisti di mezzi rotabili di superficie;
- Marittimi imbarcati a bordo.
- **Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza;**
- Trattoristi;
- Addetti alle serre e fungaie;
- Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

## Lavori particolarmente usuranti: Decreto interministeriale 19 maggio 1999 (Salvi)

- Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- Lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

- Lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori svolti dai palombari;
- Lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- Lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- Lavori di asportazione dell'amianto mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

## Legge di riforma previdenziale n. 274/2007

- Lavoratori che siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica;
- Lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66:  
*(In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Si definisce periodo notturno un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino).*
- Lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;
- Conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

# Le norme previdenziali di maggiore interesse

## I VANTAGGI PENSIONISTICI

Viene consentito, per coloro che siano stati riconosciuti operanti in attività usuranti (per i sanitari furono riconosciute le attività per gli addetti ai reparti di pronto soccorso, rianimazione e chirurgia d'urgenza) e che dovessero andare in pensione con il sistema retributivo, di anticipare il limite massimo di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usurante, fino ad un massimo di cinque anni, e l'anzianità contributiva di un anno ogni dieci fino ad un massimo di 24 mesi. Per chi dovesse andare in pensione con il sistema di calcolo contributivo, l'anticipazione potrà realizzarsi, a scelta, attraverso l'anticipazione sino ad un anno dell'età minima prevista oppure con un conteggio che tiene conto di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato, rispetto all'età effettiva del pensionamento, di un anno ogni sei, in relazione al numero degli anni lavorati "in usura".

## I VANTAGGI PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

I lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, impegnati in particolari lavori o attività, hanno la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto alla pensione con un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni ma, in ogni caso, non inferiore ai 57 anni di età e fermo restando il requisito minimo di anzianità minima contributiva di 35 anni.

Per quanto riguarda l'usura correlata ai periodi di lavoro notturno, i lavoratori che possono usufruire della riduzione devono aver svolto, nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

## Il riscatto della laurea diventa vantaggioso

Il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici è stato sempre ritenuto un atto particolarmente importante, ma soprattutto utile. Utile perché nel sistema di calcolo retributivo permetteva di anticipare la possibilità di andare in pensione ovvero aumentare il valore dell'importo del vitalizio. Con l'entrata in vigore del sistema di calcolo con il sistema contributivo il riscatto ha perduto gran parte del suo appeal. Valido solamente ad aumentare il *montante*, cioè la somma complessiva dei contributi prodotti in tutta la vita lavorativa su cui viene calcolata la pensione, e non utile ad anticiparne l'attribuzione, il riscatto aveva perso il suo originario vantaggio. C'è da considerare anche, e non è un fattore da sottovalutare, che l'importo del riscatto, richiesto dagli enti previdenziali, è diventato nel tempo sempre più oneroso. Sulla base di queste condizioni il legislatore, nel contesto dell'ultima riforma previdenziale (legge n. 247), approvata a fine d'anno e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2007, ha introdotto delle norme idonee a rendere, di nuovo, favorevole la procedura. In base alle nuove disposizioni, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2008, l'onere del riscatto, per i periodi ricadenti in data antecedente al 1° gennaio 1996, e per i quali si applica il sistema retributivo, e per quelli successivi al 1° gennaio 1996 e relativi al

sistema contributivo, potrà essere versato in un'unica rata ovvero in 120 rate mensili. In quest'ultimo caso la norma esclude l'applicazione di interessi (in generale intorno al tre per cento) per la rateizzazione. Spiace che questa più favorevole condizioni non trovi applicazione anche al pagamento dei riscatti, richiesti antecedentemente al 1° gennaio 2008 ma non ancora concretizzati con la formale richiesta del pagamento da parte degli enti previdenziali, che restano soggetti alle precedenti e più onerose norme. Potrebbe, in alcuni casi, fatti i relativi calcoli, in specie in relazione alla contribuzione e all'età del richiedente, elementi che condizionano significativamente il contributo, in questo caso, risultare più conveniente ripresentare la richiesta lasciando decadere la primitiva domanda. Ricordiamo che ogni lavoratore può chiedere di coprire con versamenti a proprio carico il periodo del corso legale degli studi universitari. Ricadono in questa identificazione gli anni di studio per il "diploma universitario" che si consegue con un corso di studi di durata non inferiore ai due anni e superiore a tre: la cosiddetta laurea breve. Inoltre viene compreso il "diploma di laurea" realizzato con i corsi di durata non inferiore ai quattro anni e non superiore ai sei ed il "diploma di specializzazione", che si consegue successivamente alla laurea. Rientra nella possibilità di richiesta del riscatto anche il "dottorato di ricerca". Oltre la rateizzazione più ampia e l'eliminazione degli interessi per il suo pagamento sono stati introdotti altri elementi

favorenti il riscatto degli anni di studio. La modifica davvero importante riguarda l'efficacia del riscatto in termini pensionistici per coloro che sono soggetti al sistema contributivo. Esclusi in passato, dal 2008 i periodi di riscatto divengono, invece, utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva dei 40 anni, necessaria al conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia indipendentemente dall'età dell'interessato. In pratica si potrà richiedere il trattamento prima del limite dei 65 anni per gli uomini e i 60 anni per le donne ottenendo il trattamento con l'aliquota di rendimento massima prevista dal sistema di calcolo contributivo. Se la richiesta di riscatto è possibile per chi è in attività lavorativa ed il suo relativo contributo è integralmente detraibile ai fini fiscali per chi possiede un reddito, le nuove norme ammettono il riscatto anche per chi non risulti essere iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza ovvero non abbia iniziato un'attività lavorativa. In questi casi, non essendoci una retribuzione o reddito da utilizzare come base di calcolo dell'onere si fa riferimento al minimale reddituale stabilito per la contribuzione dovuta da parte dei commercianti e dagli artigiani, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il contributo sarà versato all'Inps, in evidenza contabile separata, e verrà rivalutato secondo le regole del sistema contributivo con riferimento alla data della domanda. Il montante, così maturato, verrà trasferito, a richiesta da parte dell'interessato, presso la gestione previdenziale alla quale, in seguito, risulterà iscritto. Per calcolare l'importo, per ogni anno di studio utile alla richiesta del riscatto per chi

abbia interesse a richiederlo prima di attivare un rapporto di lavoro, è sufficiente applicare l'aliquota attuale del 33 per cento, già prevista per i dipendenti, ad un ipotetico reddito annuo di 13.805 euro. L'onere del pagamento, non potendosi realizzare la detrazione a carico dell'interessato, in quanto non in possesso di reddito, potrà essere detratto dall'imposta dovuta dal genitore ovvero dai soggetti cui lo stesso risulti fiscalmente a carico, nella misura del 19 per cento. Infine, ricordiamo la particolare condizione che può rendere favorevole il riscatto anche per coloro che pur non potendo così cumulare almeno 18 anni di contribuzione complessivi entro il 31 dicembre 1995 e quindi rientrare integralmente nel sistema di calcolo retributivo, più vantaggioso del contributivo, abbiano, comunque, la possibilità di far ricadere anche un breve periodo (in pratica basterebbe un mese!) prima del 31/12/1995, rientrando così nel sistema cosiddetto "misto" del trattamento pensionistico, determinato da una quota calcolata con il sistema retributivo per i periodi maturati sino al 31 dicembre 1995 ed una quota calcolata con il sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente. Inoltre in caso del raggiungimento di un'anzianità anteriore al 31/12/92, in questo caso, sul futuro trattamento pensionistico, verrà attribuita almeno una quota di circa il 24 per cento del trattamento totale calcolata con il sistema retributivo. Infatti l'aliquota di base dei coefficienti moltiplicatori della tabella di calcolo retributivo prevede per il primo giorno di contribuzione (riscattato o di servizio) un'aliquota iniziale pari ad un coefficiente dello 0,23865 per cento che va crescendo progressivamente (vedi tabella pag.22).

## COSA SI PUO' RISCATTARE

### I SERVIZI

- Presso enti iscritti facoltativamente
- Presso aziende private esercenti un pubblico servizio
- Presso enti di diritto pubblico
- Servizio militare
- I periodi di tempo quale assegnatario di borse di studio
- Il tirocinio pratico ospedaliero
- Servizio di assistente volontario in Università e Usl
- I periodi di iscrizione agli Albi ove richiesti
- Assenza per maternità fuori dal rapporto di lavoro
- Aspettativa di famiglia e per studio
- Periodi di interruzione disciplinare

### I TITOLI

- Diploma di laurea
- Diploma di specializzazione
- Dottorato di ricerca
- Diploma di ostetricia
- Diploma di infermiera
- Diploma di tecnico fisioterapista
- Diploma di tecnico di riabilitazione
- Diploma di vigilatrice d'infanzia
- Diploma di tecnico in logopedia
- Diploma di assistente sociale(ecc.)
- Corsi di formazione professionale

# Le norme previdenziali di maggiore interesse

## COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA A DI PENSIONE

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,26716
3	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31148	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44138	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21	0,46800	0,46955	0,47110	0,47266	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48538
22	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79038
34	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
40	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

## I NUOVI VANTAGGI DEL RISCATTO

### Ricadono in questa identificazione

- Gli anni di studio per il “diploma universitario” che si consegue con un corso di studi di durata non inferiore ai due anni e superiore a tre.
- La cosiddetta “laurea breve”.
- Il “diploma di laurea” realizzato con i corsi di durata non inferiore ai quattro anni e non superiore ai sei.
- Il “diploma di specializzazione”, che si consegue successivamente alla laurea.
- Il “dottorato di ricerca”.

### Il vantaggio

- La rateizzazione più ampia fino a 120 mesi.
- L'eliminazione degli interessi per il suo pagamento rateale.
- L'efficacia del riscatto in termini pensionistici per coloro che sono soggetti al sistema contributivo: “sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva dei 40 anni necessaria al trattamento pensionistico di vecchiaia indipendentemente dall'età dell'interessato”.

Le nuove norme ammettono il riscatto anche per chi non risulti essere iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza ovvero non abbia iniziato un'attività lavorativa.

In questi casi, non essendoci una retribuzione o un reddito da utilizzare come base di calcolo dell'onere si fa riferimento al minimale reddituale stabilito per la contribuzione dovuta da parte dei commercianti e dagli artigiani (13.805 euro) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti 33%.

L'onere del pagamento, non potendosi realizzare la detrazione a carico dell'interessato, in quanto non in possesso di reddito, potrà essere detratto dall'imposta dovuta dal genitore ovvero dai soggetti cui lo stesso risulti fiscalmente a carico, nella misura del 19%.

## La ricongiunzione possibile per i dipendenti

La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati (ma anche dai lavoratori autonomi) che hanno contributi in diversi settori di attività o dai loro superstiti.

La domanda deve essere presentata presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti gestito dall'Inps per i periodi assicurativi versati in altre forme obbligatorie di previdenza (Inpdap, Fondi Speciali ecc.), per i periodi assicurativi come lavoratore autonomo (coloni, mezzadri, coltivatori diretti, artigiani e commercianti) purché l'interessato abbia almeno 5 anni di contributi versati come dipendente immediatamente prima della domanda e per i periodi assicurativi presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri ecc.). La domanda sarà rivolta ad altro Istituto previdenziale (es. Inpdap per i dipendenti dalle aziende sanitarie) o Cassa (es. Enpam per i medici)

alternativa all'Inps, per contributi versati presso l'Inps. La ricongiunzione presso l'Inps è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente.

È a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo.

La ricongiunzione presso un'altra Cassa o Istituto pensionistico è a carico dell'interessato.

Il costo sarà tanto maggiore quanto più l'interessato è vicino alla pensione.

Il pagamento è effettuato con un unico versamento o a rate, su domanda dell'interessato.

Dal gennaio 1996 i lavoratori che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e che non hanno maturato in nessuna delle due il diritto a pensione calcolata con il sistema contributivo, possono cumulare gratuitamente i vari periodi al fine di perfezionare i requisiti richiesti per conseguire la pensione contributiva (57 anni di età) di vecchiaia e di inabilità. Questo a condizione che con il cumulo dei periodi si raggiungano comunque i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata. È data la facoltà al lavoratore che non chiede il cumulo (che è

# Le norme previdenziali di maggiore interesse

gratuito) di chiedere la ricongiunzione. Il cumulo è previsto anche per i superstiti degli assicurati deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

In particolare i lavoratori hanno diritto alla liquidazione della pensione in base ai contributi versati nelle varie gestioni previdenziali, calcolate ognuna con la normativa vigente per ciascuna gestione.

Il cumulo, in questo caso, è a titolo gratuito. La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta. Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.

La legge numero 45 del 1990 ha introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all'Inps, o in forme di previdenza sostitutive, come l'Inpdap, con quelle costituite presso le varie Casse di previdenza dei liberi

professionisti.

La ricongiunzione è pagata dall'interessato. La sentenza numero 61 del 1999 della Corte Costituzionale ha però stabilito che i liberi professionisti hanno la possibilità di totalizzare gratuitamente i periodi assicurativi esistenti presso più gestioni nel caso in cui non raggiungano il diritto alla pensione in alcuna di esse. Ogni gestione, secondo il principio del "pro-rata", paga la pensione sulla base dei contributi versati presso di essa.

Nel caso in cui l'assicurato muoia durante il pagamento della ricongiunzione, bisogna distinguere i seguenti casi:

- a) se gli eredi hanno diritto alla pensione ai superstiti e l'onere di ricongiunzione è determinante ai fini del calcolo della pensione, l'Inps effettua il recupero del residuo debito;
- b) se gli eredi non hanno diritto alla pensione ai superstiti, oppure i contributi per la ricongiunzione non sono determinanti per il calcolo della pensione, l'Inps non effettua il recupero del debito residuo.

## LA RICONGIUNZIONE

- La ricongiunzione presso l'Inps è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente.
- È a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo.
- La ricongiunzione presso un'altra Cassa o Istituto pensionistico è a carico dell'interessato.
- Il costo sarà tanto maggiore quanto più l'interessato è vicino alla pensione.
- Il pagamento è effettuato con un unico versamento o a rate, su domanda dell'interessato.

## La totalizzazione previdenziale

Le norme di modifica previdenziale introdotte a fine anno con la legge n. 247 non riguardano solamente l'eliminazione del famoso "scalone" per ottenere il pensionamento d'anzianità, ma intervengono favorevolmente in materia di totalizzazione. La totalizzazione consente, in una forma non onerosa come, invece, è il caso della ricongiunzione, di poter recuperare spezzoni di contributi accreditati in più gestioni previdenziali al fine di poter raggiungere il requisito minimo del diritto a pensione. La contribuzione in gestioni diverse è sempre più frequente in un mondo del lavoro che ha ridotto fortemente la speranza del lavoro a tempo indeterminato e ha attivato una mobilità lavorativa sempre maggiore. Da questo la richiesta di poter utilizzare gli spezzoni contributivi prodotti nel tempo, condizione in passato possibile solamente con uno strumento legato al versamento di integrazioni economiche in qualche caso davvero sostanziose. Con il decreto n. 42 del 2006 è stata disciplinata la totalizzazione riferita a qualsiasi forma di

accredito sia per il lavoro dipendente sia per quello autonomo ed anche, e questo appare particolarmente utile per i sanitari che contribuiscono spesso transitoriamente ai loro enti previdenziali privatizzati, per i periodi con iscrizione nelle Casse di previdenza per i professionisti. L'accentramento delle varie contribuzione in un'unica gestione è possibile con disposizioni di carattere generale, applicabili indipendentemente dalla durata dei periodi di accredito. Con la totalizzazione si ha, invece, la liquidazione da parte di ogni gestione verso cui si è, nel tempo, contribuito per quota di pensione in relazione alla contribuzione accreditata.

Il risultato è un'unica pensione costituita dagli assegni pagati pro quota dalle varie gestioni. La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema contributivo. Tuttavia, per chi abbia già raggiunto in una singola cassa i requisiti minimi per il diritto a pensione, la quota di pensione sarà determinata con il sistema previsto da quella gestione che potrebbe, anche, essere il più favorevole sistema di calcolo retributivo. Essa è ammessa a certe condizioni. Innanzitutto deve riguardare tutti e per

intero i periodi assicurativi e che, inoltre, il lavoratore non sia già titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione. Le norme prevedono che il lavoratore abbia almeno venti anni di contribuzione complessiva e 65 anni d'età ovvero abbia almeno 40 anni di contribuzione complessiva, a prescindere dall'età. Un'altra norma, che limitava fortemente il suo utilizzo, era rappresentata dall'obbligo che i periodi contributivi da utilizzare non potessero essere inferiori ai sei anni. La legge sul nuovo sistema previdenziale è intervenuta su questa condizione riducendo da sei a tre anni la durata minima degli accrediti utilizzabili. Un'altra norma più favorevole, introdotta dalla riforma del welfare, riguarda la cancellazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997. Dal 2008 non sarà più necessario il presupposto di non raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidata in forma esclusivamente contributiva, in alcuna gestione. In pratica viene meno la condizione che richiedeva il presupposto di non aver raggiunto il diritto a pensione di vecchiaia in una gestione interessata. Per la contribuzione presso le Casse a favore di liberi professionisti, la norma in questione ha piena applicazione solo per quelle gestioni costituite dopo il 1996, ai sensi della legge n. 335, mentre per le Casse preesistenti, che non applicano la liquidazione contributiva, la totalizzazione resta possibile solo nei limiti di quanto disposto dal decreto n. 42 del 2006, anche per le contribuzioni successive al 1995.

La totalizzazione è conseguibile a domanda del lavoratore o dal suo avente causa. La domanda va presentata all'ente che gestisce la forma assicurativa previdenziale a cui da ultimo il richiedente è, ovvero è stato, iscritto. Gli accrediti, se non

coincidenti, possono essere cumulati per perfezionare i requisiti richiesti dalla legge n. 335/1995 per il diritto alla pensione di vecchiaia o di inabilità.

L'Inps ha messo in atto ultimamente una nuova procedura telematica, chiamata "Total", annunciata dal messaggio dello stesso istituto n. 30841 / 2007, che renderà più facile l'applicazione della normativa sulla totalizzazione.

Ricordiamo che la norma del 2006 ha previsto che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni sia effettuato sempre dallo stesso istituto, l'Inps, mediante la stipula di una apposita convenzione con gli enti previdenziali interessati all'erogazione di una quota dei trattamenti pensionistici. Inoltre il ministero del lavoro ha affidato all'istituto il compito di mettere a disposizione degli altri enti e casse professionali una procedura informatica, che operi in tempo reale, per consentire di acquisire le domande, rilevare i dati contributivi ed assicurativi, evidenziare l'esito e procedere alla liquidazione del trattamento spettante.

Con il sistema "Total" si propone di eliminare del tutto la comunicazione cartacea tra gli enti interessati e di rendere possibile la condivisione tra gli stessi delle informazioni con evidenti vantaggi sia in relazione alla riduzione dei tempi di liquidazione sia a favore di una maggiore trasparenza nei riguardi del cittadino. Va, infine, rilevato che la riforma approvata a fine 2007 prevede quale indicazione generale di principio una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione, che riassorba e superi la ricongiunzione dei periodi assicurativi con interventi che possano assicurare ai lavoratori la più ampia utilizzabilità dei contributi versati.

## LE CONDIZIONI PER TOTALIZZARE

- Con la totalizzazione possono essere conseguite le prestazioni di vecchiaia, anzianità (con 40 anni di contribuzione), inabilità e trattamento ai superstiti
- Il richiedente deve avere almeno 20 anni di contribuzione complessivi e 65 anni d'età, senza differenze fra donne e uomini, oppure poter far valere 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dall'età
- I periodi da totalizzare possono avere una durata di tre anni, precedentemente erano richiesti almeno sei anni
- Possono essere totalizzati solamente periodi non coincidenti
- Per fruire del cumulo non è più necessario il presupposto di non raggiungere il diritto a pensione di vecchiaia in nessuna delle gestioni previdenziali in cui sono stati effettuati i versamenti

## La pensione per chi è a part-time

Sempre più spesso i dipendenti degli enti locali e della sanità, pubblica o privata, scelgono di passare dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale. Si tratta di decisioni legate a condizioni anche temporanee per cui, finito il periodo di necessità che li costringe a tale scelta meno impegnativa riguardo il tempo della prestazione, il dipendente tende a rientrare nel servizio a tempo completo. Queste variazioni della prestazione oraria hanno dei riflessi anche riguardo il trattamento pensionistico futuro. Infatti il decreto legislativo n. 61 dell'anno 2000 ha stabilito che, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, l'importo della pensione viene determinato calcolando, per intero, i periodi di lavoro a tempo pieno e, proporzionalmente all'orario prestato, i periodi di lavoro a tempo parziale. Questo principio di calcolo riguarda sia il part-time cosiddetto orizzontale che quello verticale.

Il primo contraddistingue la prestazione svolta per tutti i giorni lavorativi ma con un orario inferiore a quello dovuto nel rapporto a tempo pieno. Nel secondo caso si tratta di una attività, se pur svolta con orario giornaliero completo, tuttavia, prestata solamente per alcuni giorni della settimana ovvero in alcune settimane del mese. Per quanto si riferisce al pensionamento il periodo per maturare il diritto alla pensione non varia ove la prestazione sia stata svolta a tempo pieno o parziale. Infatti le anzianità contributive necessarie a raggiungere i termini previsti dalle attuali norme come traguardi per l'ottenimento del trattamento previdenziale si raggiungono sommando i periodi ovvero i contributi di entrambe le forme di prestazione lavorativa. Dove la modifica della durata del periodo lavorativo tende ad attivare delle differenze è riguardo al calcolo dell'importo della pensione. Vanno distinte le diverse fattispecie che si sono venute a determinare, riguardo i sistemi di calcolo pensionistico, con l'intervento delle varie riforme pensionistiche succedutesi negli ultimi anni. Per quanto attiene il calcolo dell'importo della pensione con il sistema retributivo, che si continua ad applicare a tutti quei dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono vantare di aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni (considerata per intero e senza arrotondamenti ma eventualmente realizzata anche con i riscatti dei periodi di studio, militare, od altro) esso si basa su due elementi: la retribuzione pensionabile e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

L'anzianità contributiva è il parametro sul quale fa riferimento la percentuale di rendimento ovvero il coefficiente con cui si determina l'importo per ogni anno di contribuzione. Coefficienti che, in passato, erano più vantaggiosi per i dipendenti della pubblica

amministrazione rispetto ai dipendenti privati, ma che dal 1995 si sono livellati ad un 2% annuo per tutti indistintamente, sia pubblici che privati.

L'anzianità contributiva da calcolare per il periodo svolto a tempo parziale va proporzionalmente ridotta in relazione alle ore di lavoro svolte. In pratica per calcolare i periodi utili occorre determinare il numero delle ore retribuite in ogni anno solare di lavoro a part-time e dividerlo per le ore settimanali previste dal contratto di lavoro per i dipendenti a tempo pieno. La somma dei quozienti ottenuti, per ogni anno solare, costituisce il numero delle settimane di contribuzione che spettano per il periodo di attività a tempo parziale. L'anzianità contributiva, complessivamente maturata, e quindi utile per il calcolo del trattamento pensionistico sarà data dalla somma della contribuzione per lavoro svolto a part-time, così calcolata, e della contribuzione per il lavoro prestato a tempo pieno. Quanto alla retribuzione pensionabile, il valore retributivo di ciascuna settimana si determina dividendo la somma della retribuzione, complessivamente percepita per i periodi di lavoro a tempo parziale nell'anno solare, per il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili, per lo stesso anno, in base a i criteri sopra esposti.

Questo non facile meccanismo di calcolo non interessa coloro che abbiano iniziato il loro rapporto di lavoro dal 1° gennaio 1996 e, in parte, coloro che al 31 dicembre 1995 non potessero vantare almeno 18 anni di contribuzione. Infatti, totalmente per i primi e parzialmente per i secondi (per le anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1995) viene attivato il sistema di calcolo cosiddetto contributivo introdotto dalla riforma "Dini" del 1995, per il quale la pensione viene determinata in relazione agli effettivi versamenti contributivi accantonati nel tempo.

## Le procedure per la causa di servizio

Il dipendente che ritenga di aver subito, per causa di servizio, lesioni, o contratto infermità, ovvero subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, per farne accertare l'eventuale dipendenza deve presentare domanda, con la relativa documentazione, all'ufficio di appartenenza, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, della lesione o dell'aggravamento. È importante sottolineare che il termine di sei mesi viene indicato anche per coloro che siano cessati dal servizio. La domanda può essere presentata, nello stesso termine, anche dagli aventi diritto nel caso di decesso del dipendente. L'amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigena e

dette infermità siano tali da poter divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale. L'attivazione d'ufficio avviene anche nel caso di morte del dipendente, nell'ipotesi in cui il decesso sia avvenuto "in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato".

L'ufficio di appartenenza del dipendente, che riceve la domanda, valuta preliminarmente la sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità (decorrenza termini) o di irricevibilità (mancanza di elementi) della domanda stessa. In questo caso l'ufficio cura l'immediato invio di un'apposita e dettagliata relazione, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio della direzione del personale competente ad emettere il provvedimento finale. Avverso a questo provvedimento, l'interessato può ricorrere al giudice ordinario. Ove non vi siano ipotesi pregiudiziali, la direzione del personale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette alla Commissione medico-ospedaliera, territorialmente competente dell'ufficio di ultima assegnazione del dipendente, ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, la domanda con la documentazione e le certificazioni allegate, dandone comunicazione all'interessato entro dieci giorni.

La Commissione è costituita presso gli ospedali militari dei comandi territoriali di regione, presso gli ospedali marittimi e le infermerie autonome militari marittime, presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. La Commissione, entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione sottopone a visita l'interessato e, al termine delle operazioni peritali, redige apposito processo verbale. Ricordiamo che l'interessato può farsi assistere, durante la visita da un medico di fiducia. Il dipendente o l'avente diritto, al fine di accelerare il procedimento, può presentare, contestualmente alla domanda, la certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità denunciata ovvero della causa clinica del decesso, rilasciata da una delle Commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali. Detta certificazione deve essere stata rilasciata non oltre il mese antecedente la data di presentazione della domanda di causa di servizio o di equo indennizzo.

Il verbale della Commissione medico-ospedaliera relativo all'esito della visita è trasmesso all'ufficio che ne ha fatto richiesta entro quindici giorni dalla visita medica. L'ufficio del personale invierà al Comitato di verifica per le cause di servizio (già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) – unico organo deputato all'esame della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dall'interessato all'accertamento – entro trenta giorni dalla ricezione tale verbale, corredato dalla documentazione prodotta dall'interessato e dalla relazione sugli elementi

formativi e relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, redatta in fase istruttoria. Al dipendente sarà inviata comunicazione dell'inoltro.

Qualora l'interessato non abbia presentato contestuale domanda di equo indennizzo, con la stessa nota sarà evidenziato il termine ultimo di dieci giorni, dalla data di notifica, ai fini della presentazione della relativa domanda, ovvero della opposizione.

Al Comitato è demandata la competenza dell'accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione.

Il parere sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio viene formulato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, e trasmesso all'amministrazione di dipendenza dell'interessato, entro i successivi quindici giorni.

Ove l'amministrazione ritenga, per motivate ragioni, di non conformarsi al parere del Comitato, richiede allo stesso Comitato, entro venti giorni, un ulteriore parere da formularsi entro trenta giorni dalla richiesta.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo che potrà essere richiesta entro cinque anni dal pensionamento e che dà diritto ad un incremento del trattamento di pensione in relazione alla categoria della patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

La domanda di "aggravamento", per il quale è stato concesso l'equo indennizzo, può essere presentata, per una sola volta, entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di equo indennizzo.

## Le regole per le pensioni privilegiate

La pensione di privilegio è quel trattamento pensionistico maggiorato spettante al dipendente, che abbia avuto riconosciute delle inabilità a causa di lesioni, ferite o malattie subite per causa di servizio e riconosciute come tali.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 12 febbraio 2004 sono mutati gli aspetti organizzativi per le procedure degli organismi di accertamento sanitario per i procedimenti derivanti da infermità da causa di servizio.

Una prima distinzione riguarda le competenze, che rimangono afferenti alle commissioni mediche ospedaliere per gli accertamenti riguardanti le istanze prodotte fino al 22 febbraio 2004, essendo la data di pubblicazione del decreto, in Gazzetta, del 23 dello stesso mese.

La Circolare, con cui vengono analizzati i riflessi pensionistici connessi alle nuove disposizioni in materia di accertamento sanitario per la concessione della pensione di

privilegio, si rivolge agli iscritti alle ex Casse degli istituti di previdenza, fra cui la Cassa Pensioni dei sanitari e quella dei dipendenti degli enti locali. Il decreto stabilisce che nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione operante presso l'azienda sanitaria locale, territorialmente competente in relazione all'ultima sede di assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell'avente diritto, qualora l'iscritto sia pensionato o deceduto.

Nei confronti degli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ex art.1, D.lgs n. 165/2001), gli accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l'ente di ultima assegnazione del dipendente. Lo stesso decreto prevede l'invio delle domande ad altro organismo di accertamento medico, qualora la commissione medica, per comprovati eventi eccezionali, non sia in condizione di operare l'accertamento stesso. Il Dpr 461/2001, che ha inteso omogeneizzare, per tutti i dipendenti pubblici, le fasi procedurali riguardanti l'accertamento sanitario delle infermità o lesioni, ha anche indicato le ipotesi di intervento della Commissione medica di seconda istanza. Tale Commissione, ricordiamo, è un organo collegiale della Sanità militare, competente a deliberare sui ricorsi presentati in via amministrativa dai dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle Commissioni mediche di prima istanza.

L'intervento della Commissione medica di seconda istanza è, comunque, circoscritto ai soli ricorsi avverso i giudizi di idoneità al servizio.

Per quanto attiene l'operatività dell'istituto previdenziale, si precisa che, a far data dal 23 febbraio 2004, la sede provinciale, o territoriale dell'Inpdap, competente alla liquidazione del trattamento pensionistico, deve trasmettere la domanda di pensione di privilegio, unitamente all'eventuale documentazione presentata dal richiedente alla Commissione medica di verifica, ovvero, nel caso di ex dipendente di ente pubblico non economico, alla Commissione medica di Asl, territorialmente competente, in base alla residenza del pensionato.

Le medesime Commissioni si pronunceranno anche sull'infermità o lesioni nei confronti del personale deceduto, ovvero dell'iscritto deceduto in attività di servizio.

In particolare, nei confronti del personale iscritto alle ex Casse pensioni, al fine di un trattamento pensionistico di privilegio, continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali della legge n. 274/91, con l'intervento del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, il quale è chiamato ad esprimersi sull'esistenza, all'atto della cessazione dal servizio, di un nesso di causalità tra inabilità sopravvenuta e l'attività lavorativa svolta.

## I benefici della legge n. 336/1970

La legge numero 336, che risale al 1970, detta norme riguardanti i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici che, essendo stati riconosciuti ex combattenti ed assimilati, possono rivendicare, all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, aumenti periodici di stipendio ovvero (fino al 1995) il conferimento della qualifica o classe di retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

In verità essendo una legge che genericamente veniva riferita agli ex combattenti, dopo sessanta anni dalla fine dell'ultima guerra, sembra un po' anacronistico che venga ancora oggi riconosciuta. Tuttavia bisogna ricordare che non solamente per gli ex combattenti, la legge 336 determina un vantaggio pensionistico, ma nel termine di "assimilati", usato dal legislatore di allora, rientrano tutta una serie di figure e situazioni che la rendono ancora attuale. Sono infatti ammessi ai benefici previsti: i mutilati ed invalidi per cause di guerra, le vittime civili di guerra, gli orfani di guerra o per sua causa, i combattenti della guerra di Spagna. Ed anche, i profughi per l'applicazione del trattato di pace, i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, dall'Algeria, dalla Libia, i profughi della stessa Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia. Inoltre vi fanno parte i deportati ed internati civili, i perseguitati politici e razziali nonché i figli degli invalidi di guerra di 1° categoria essendo stati equiparati agli orfani di guerra. Una lunga lista di cittadini, che avendo subito danni e limitazioni per dei gravi motivi, hanno dallo Stato o dagli enti locali, ove divenuti dipendenti degli stessi, un risarcimento che ne incrementa il trattamento pensionistico.

L'Inpdap, con la nota n. 9 del 30 gennaio 2006, ha riesaminato l'applicazione di detta legge. Intanto rileva che il Consiglio di Stato, con parere espresso nell'Adunanza plenaria n. 34 del 1° dicembre 1995, ha considerato non più applicabile il secondo comma dell'articolo 2 della legge 336 nella parte in cui disponeva che, in alternativa all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati potessero richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole. L'Inpdap sottolinea, nella sua nota, che tale orientamento, confermato dallo stesso istituto previdenziale, scaturisce da diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell'ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno annullato, per le qualifiche funzionali e dirigenziali (il caso più evidente è rappresentato dalla dirigenza medica delle Asl!) l'automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti. Nei confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, facendo confluire il relativo valore economico maturato nella cosiddetta retribuzione

individuale di anzianità (Ria). Da ciò scaturisce la determinazione che in tutti quei casi in cui si è in presenza di una componente stipendiale di base e della Ria, i benefici previsti dalla legge 336 non potranno che sostanzarsi, in sede di pensione, esclusivamente nell'attribuzione di tre aumenti periodici (del 2,5 per cento), come previsto dalla stessa legge (al 1° comma dell'articolo 2), da calcolarsi secondo le disposizioni legislative e contrattuali. Pertanto, prosegue l'istituto, il riconoscimento della qualifica superiore non è, quindi, più ammesso laddove il mutamento della struttura retributiva abbia dato luogo all'introduzione della Ria definita per legge quale *“assegno personale non riassorbibile, né rivalutabile, utile ai fini previdenziali.”*

Una particolare attenzione viene infine prodotta in merito a quale quota di pensione debbano essere riferiti gli

incrementi previsti. In particolare con la Nota Operativa del 4 marzo 2008, l'istituto previdenziale ha meglio chiarito il metodo di calcolo del trattamento pensionistico.

Il procedimento per l'attribuzione dell'aumento figurativo si sostanzia nelle seguenti fasi:

- si calcola il beneficio corrispondente a 7,5% (3 aumenti) della retribuzione alla cessazione;
- si determina l'importo della pensione secondo le regole generali;
- all'importo di pensione calcolato si aggiunge il beneficio sia sulla quota A che sulla quota B.

Per quanto attiene alle pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo, non essendo presente alcun riferimento a riguardo nella legislazione di riforma del 1995 (L. n. 335), l'istituto ha inoltrato un apposito parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## Il Fondo Perseo

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo Perseo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i Ccnl sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dall'Aran per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, e per il comparto del Servizio sanitario nazionale e per le relative aree dirigenziali, assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto part-time a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. Possono, altresì, essere destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori appartenenti ai settori affini quale il personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, il personale dipendente dalle case di cura private, il personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, il personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, il personale dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali, per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati.

Anche i medici e i veterinari avranno a disposizione questo strumento come tutti gli altri dirigenti pubblici che nei mesi scorsi avevano già aderito alla previdenza complementare.

Trova quindi applicazione la previsione contrattuale sottoscritta con il contratto della dirigenza medica del 3 novembre 2005 e il cui iter è stato prolungato in attesa del via libera delle Regioni (avvenuto nel dicembre 2006) e dell'atto di indirizzo (siglato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2007). Dopo la sigla definitiva e dopo che verrà rilasciata l'autorizzazione della Covip sarà possibile ai sanitari di aderire al fondo, potendo usufruire del contributo del datore di lavoro che ammonta a circa 25 milioni di euro annui. Pur considerando che la previdenza integrativa rappresenta un problema, specialmente per le giovani generazioni di medici, non è stato ritenuto, da alcune sigle sindacali mediche non aderenti, che il Fondo Perseo possa essere la soluzione adeguata, dal momento che lo statuto del Fondo, già redatto, non garantirebbe alla dirigenza medica di partecipare alla gestione.

Per le altre sigle firmatarie dell'accordo, invece, la tentazione di costruire un fondo di previdenza autonomo dei medici è stata superata in considerazione di alcuni fattori decisivi quali i costi di gestione molto elevati

(necessità di un Consiglio d'Amministrazione, di un Consiglio di indirizzo, di una banca depositaria, di un service, di un gestore, di una società di revisione, di un Collegio di revisori dei conti) ed i tempi richiesti per la realizzazione di un fondo autonomo richiedente un lungo iter burocratico che avrebbe determinato un danno economico per la categoria.

Il patrimonio del Fondo Perseo sarà integralmente affidato, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo sarà attuata una gestione monocomparto, salvo diversa decisione degli organi statutari.

Per gli esercizi successivi, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un eventuale diverso assetto di gestione. La contribuzione dovuta al Fondo da parte dell'Amministrazione sarà pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del trattamento di fine rapporto. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è dell'1% degli stessi elementi retributivi. Sono altresì contabilizzate dall'Inpdap la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del Tfr dei dipendenti già occupati al 31/12/95 e di quelli assunti nel periodo dal 1/1/96 al 31/12/00; l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio; e, per i lavoratori assunti dal 1/1/01, il 100% dell'accantonamento Tfr maturato nell'anno.

È inoltre prevista la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi. Il Fondo erogherà, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini sopra indicati sono ridotti a 5 anni.

## Il Fondo Sanità

Il "Fondo Sanità" è un Fondo pensione complementare per gli esercenti le professioni sanitarie. Ha lo scopo di consentire di percepire una pensione

complementare ('rendita').

Il Fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari (capitalizzazione) ricorrendo a gestori professionali.

Il sottoscrittore dotandosi di un piano di previdenza complementare ha l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione di base.

Cominciando prima possibile a costruire una "pensione complementare", si potrà integrare la pensione e mantenere così un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Possono aderire al Fondo gli esercenti la professione medica ed odontoiatrica iscritti all'Enpam, i farmacisti iscritti all'Enpaf, e gli infermieri iscritti all'Enpapi.

Destinatari del Fondo saranno anche altre categorie di professionisti dell'area sanitaria.

Possono aderire al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo stesso.

Ogni aderente al Fondo Sanità, in base all'età, disponibilità finanziarie, propensione al rischio, può scegliere fra i comparti disponibili quello che meglio risponde alle proprie esigenze previdenziali.

Tale scelta può essere cambiata nel tempo, con il solo obbligo di permanenza minima di almeno un anno nello stesso comparto.

Il contributo è libero, compreso tra l'1% ed il 50% del reddito complessivo, dichiarato ai fini Irpef, e può essere variato nel tempo.

Il capitale versato, mantenuto in un conto individuale ed accresciuto degli interessi maturati potrà:

- essere interamente convertito in un trattamento pensionistico
- oppure, a scelta dell'aderente, essere liquidato sotto forma di capitale fino al 50 % e la rimanente parte convertita in rendita vitalizia.

I contributi versati al Fondo pensione, anche a favore di persone a carico, sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo sino a 5.164,57 euro annui.

Come tutti i fondi di previdenza integrativa le prestazioni in forma di capitale e la pensione sono soggette ad un'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

